



ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

Art. 1- COSTITUZIONE- DURATA-SEDE

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Cori Piemontesi - APS" di seguito Associazione. Dall'iscrizione al RUNTS l'acronimo APS o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

3. L'Associazione non è riconosciuta, è aconfessionale ed apartitica.

La sede legale è nel Comune di Verbania. L'indirizzo della sede legale è individuato nella delibera istitutiva e può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo, purchè all'interno del Comune di Verbania. In caso di variazione della sede al di fuori del Comune di Verbania si applica quanto previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 • SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomini e donne, a beneficio dei propri associati, delle comunità dei territori della Regione Piemonte e di terzi in genere.

2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all' art 5, comma 1, lettere d); fj; i); k); l); m) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando prevalentemente (quindi non esclusivamente) all'interno della Regione Piemonte per i propri associati, di loro familiari o di terzi con attività di carattere culturale, sociale, artistico, didattico, turistico e ricreativo per lo studio, l'analisi, la promozione e la diffusione di manifestazioni corali e di musica corale in genere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

fj) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;



L'Associazione cura inoltre interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (D.Lgs 117/17, art 5, ex lett. e).

3. Quanto sopra espresso avverrà mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- I. concorrere alla diffusione ed alla promozione della musica corale, delle iniziative dirette a sviluppare il patrimonio corale ed etnomusicale delle varie realtà culturali presenti in Piemonte e la conoscenza di esso tra i cittadini, non interferendo in alcun modo sugli indirizzi, le scelte e le attività di ciascun coro affiliato;
- II. tutelare e curare gli interessi morali, materiali, artistici e culturali degli affiliati;
- III. curare il progressivo miglioramento dei direttori, dei cori e dei cantori e in generale dei complessi corali associati organizzando, nell'ambito della Regione Piemonte e non solo, rassegne, corsi didattici, seminari di studio e manifestazioni corali ad ogni livello;
- IV. ideare e curare la diffusione di pubblicazioni musicali, sia editoriali che discografiche, testi e riviste dedicate;
- V. formative e informative nonché perseguire la finalità di biblioteche/fonoteche di consultazione specializzata;
- VI. favorire la produzione di nuove composizioni corali valorizzando i compositori del territorio e offrendo loro significative occasioni di approfondimento e di promozione;
- VII. stabilire relazioni continuative con enti, pubblici e privati, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed istituti editoriali operanti nel settore;
- VIII. sviluppare rapporti e relazioni con similari associazioni italiane ed estere su basi di reciprocità;
- IX. curare la produzione e la diffusione di qualsiasi materiale necessario al perseguimento degli scopi sociali (gadget, audiovisivi, brochure...).

4. In aggiunta l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

5. L'Associazione, ove necessario e possibile, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazioni e attività occasionali.

6. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati neppure in forma indiretta.

7. Le attività poste in essere dall'Associazione potranno essere svolte anche fuori dal territorio della Regione Piemonte, nei luoghi di volta in volta individuati dal Consiglio Direttivo, in funzione della rilevanza locale, nazionale o internazionale delle varie iniziative intraprese.

8. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

9. In ogni caso l'Associazione non potrà raccogliere risparmio tra il pubblico ed esercitare le attività disciplinate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, parte II.

Art. 3 - I SOCI: DIRITTI E DOVERI

1. Il numero di associati è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i complessi corali, amatoriali o professionali, aventi sede nel territorio della Regione Piemonte che accettano lo Statuto e ne condividono gli scopi e le finalità.

Ai sensi dell'Art 35 del Codice del Terzo Settore possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Gli Associati esercitano il diritto di voto in Assemblea Generale attraverso il proprio rappresentante legale ovvero attraverso persona munita di delega conforme.

Ciascun Associato, attraverso le modalità e le tempistiche indicate negli appositi Regolamenti Interni e di funzionamento, provvede a comunicare il proprio rappresentante ai fini della possibile eleggibilità alle cariche sociali.

3. Gli Associati hanno il diritto di:

- I. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- II. essere informati sulle attività dell'associazione;
- lii. votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi in regola con il pagamento della quota associativa;
- IV. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- V. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- I. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- II. versare la quota sociale nei termini e nella misura fissati annualmente e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. L'associato svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

5. Per quanto concerne i rapporti con gli Associati, si intende domicilio dei medesimi quello risultante dal libro degli associati.

6. Il comportamento dell'Associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

7. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 4 - VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5 - ASSOCIATI: CRITERI DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione ad Associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato e diverrà operante una volta eseguito il versamento dell'importo previsto dalla quota sottoscritta.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati, identificandone la tipologia, dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è deliberato dall'Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio.

3. L'Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'esercizio in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale il diritto di recesso è stato esercitato.

4. L'Associato può essere escluso dall'Associazione in caso di:

- i. inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- ii. persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- iii. altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.



5. L'esclusione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria su proposta del C.I. b(r)io e deve essere comunicata a mezzo lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto all'associato consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso alla giustizia ordinaria, previo esperimento della procedura di mediazione ai sensi D. Lgs. n. 28/2010.

6. Gli associati che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno il diritto di pretendere le quote versate, ivi comprese le quote annuali, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 • ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale,
- il Consiglio Regionale,
- il Consiglio di Presidenza,
- il Presidente,
- L'Organo di controllo,
- L'Organo di revisione.

2. Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi. Le suddette cariche hanno durata quadriennale e possono essere rinnovate.

Gli organi dell'Associazione, nelle more del rinnovo quadriennale, rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti sino a rinnovo avvenuto.

Art. 7 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati.

Gli Associati sono presenti attraverso i propri rappresentanti legali ovvero loro delegato. Ogni Associato ha diritto ad 1 (uno) voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea tramite delega scritta che potrà essere rilasciata solo ad altro Associato. Ogni Associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto solo gli Associati in regola con il versamento della quota associativa.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in seduta ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati in regola con il versamento della quota annuale.

3. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante affissione di AVVISO di CONVOCAZIONE sulla bacheca della sede legale, ovvero mediante invio di lettera semplice, fax o posta elettronica trasmessa almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ai recapiti (domicilio) annotati nel Libro Soci.



4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione saranno ugualmente validi tutti gli Associati Ordinari, l'intero Consiglio Direttivo ed il Revisore Unico.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione fatta per i casi disciplinati dalle disposizioni di cui ai successivi art. 13 e 14 del presente Statuto.

6. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- I. nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Tale nomina è frutto di elezione che dovrà rispettare il requisito della rappresentatività di almeno un consigliere per Provincia;
- II. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale di cui al successivo art. 15, il rendiconto economico-finanziario e la relazione morale predisposta dal Presidente;
- III. approva annualmente l'importo della quota associativa annuale/tesseramento e di adesione proposta dal Consiglio Direttivo;
- IV. delibera l'esclusione degli associati dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- V. esprime parere sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- VI. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza da statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- VII. delibera sull'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e del Revisore Unico dei conti.

7. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sull'eventuale trasformazione, scissione, fusione e scioglimento anticipato.

8. L'Assemblea è regolarmente costituita anche in modalità remota (Videoconferenza).

Art. 8 • CONSIGLIODIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 8 a 16 componenti, che viene nominato dall'Assemblea degli Associati secondo quanto previsto dall'art. 7 punto 6 dello Statuto. I membri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione ed il Consigliere cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea utile, nel corso della quale sarà ratificata la nomina, sempre mantenendo la provenienza della nomina stessa. Nel caso decada oltre la metà dei membri, il Presidente deve convocare urgentemente l'Assemblea degli associati affinché provveda a nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. Il Consiglio può provvedere altresì a nominare un Segretario, anche esterno all'Associazione. Le tre cariche formeranno il Consiglio di Presidenza.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione oppure in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione ed è convocato almeno 3 (tre) volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei membri ne facciano richiesta. I relativi avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare dovranno essere comunicati ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione stessa. Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche in videoconferenza o altra modalità consentita dalle moderne tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera regolarmente convocato e tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Il Segretario della riunione, sarà nominato tra i presenti onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo partecipano alle riunioni del Consiglio stesso con diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

Ciascun Consigliere è tenuto su specifico mandato del Consiglio Direttivo, a:

- I. organizzare, in collaborazione con enti locali, manifestazioni provinciali ed altre eventualmente assegnate dal Consiglio **Direttivo**;
- II. curare le relazioni con enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici e turistici al fine di stabilire migliori rapporti di collaborazione;
- III. promuovere la diffusione dell'Associazione;
- IV. promuovere le nuove affiliazioni e instaurare e mantenere contatti istituzionali con gli associati.

7. Il Consiglio Regionale è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 2, esclusi soltanto quelli che per legge, ovvero in base al presente statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea Generale, e fatte salve particolari attività di gestione e di funzionamento demandate al Consiglio di Presidenza come indicato successivamente.

Nello specifico assolve inoltre le seguenti funzioni:

- I. predisporre ed approva il Regolamento Interno strutturato in tutte le sue articolazioni come previsto nel presente Statuto oltre ad ulteriori Regolamenti ritenuti importanti per la disciplina di alcune attività e servizi dell'Associazione;
- II. il Consiglio ha il potere di modificare tutti i Regolamenti approvati, ovvero di annullare quelli non ritenuti conformi ed aggiornati alle necessità dell'Associazione e alla legislazione vigente;
- III. nomina al proprio interno, nel corso della prima seduta utile, il Presidente ed il Vice-Presidente per l'intera durata del mandato di carica secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
- IV. nomina, se necessario, il Segretario, che può essere anche esterno all'Associazione;
- V. predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- VI. predisporre, su proposta del Consiglio di Presidenza, il bilancio consuntivo e preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario e la relazione morale da sottoporre all'Assemblea;
- VII. formula la proposta di esclusione degli associati da sottoporre all'Assemblea;
- VIII. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- IX. cura e attua l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- X. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- XI. può attribuire al Consiglio di Presidenza particolari deleghe di funzionamento e di gestione dell'Associazione;
- XII. nomina non necessariamente tra i propri Associati, se ritenuto opportuno, Comitati tecnici scientifici ed artistici per la realizzazione e gestione di particolari attività o di particolari progetti, dando le direttive per predisporre contestualmente, il relativo Regolamento di funzionamento;
- XIII. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- XIV. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- XV. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- XVI. disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- XVII. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da Presidente, Vice-Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio di Presidenza ha mandato di proporre al Consiglio Direttivo le linee guida dell'Associazione in ottemperanza al presente Statuto, compresa la bozza di bilancio di previsione, di bilancio consuntivo e relative relazioni.
3. Il Consiglio di Presidenza eserciterà inoltre tutte le attività correlate ad eventuali particolari DELEGHE di GESTIONE e di FUNZIONAMENTO ad esso demandate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio di Presidenza potrà distribuire al proprio interno le deleghe di attività ricevute dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 • PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Regolamento Interno, di cui al precedente art. 8. Il Presidente ha il compito di presiedere oltre allo stesso Consiglio anche il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea Generale.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, salva la titolarità di alcune deleghe specifiche, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Qualora il Presidente decada per qualsiasi motivo il Vicepresidente convoca, entro un mese, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è formato da 1 (uno) membro, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica quattro anni, è rieleggibile e deve essere individuato all'interno degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o esperti contabili.

L'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

È compito dell'organo di controllo:

- I. vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- II. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- lii. esercitare il controllo contabile;
- IV. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- V. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- VI. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- VII. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.12 • ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane incaricato quattro anni e il suo componente è rieleggibile.

Art. 13 • RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- I. quote associative;
- II. contributi pubblici e privati;
- III. donazioni e lasciti testamentari;
- IV. rendite patrimoniali;
- V. attività di raccolta fondi;
- VI. rimborsi da convenzioni;
- VII. attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;
- VIII. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 14- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.15- BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 16 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.17 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati in proprio o per delega convocati in Assemblea Straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.



Art. 18 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- I. il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- II. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- III. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- IV. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni liberi dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 20 - CONTROVERSIE, CLAUSOLA DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENZE

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati, anche quelle in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sono devolute alla giustizia ordinaria previo esperimento della procedura di mediazione ai sensi D. Lgs. N. 28/2010 da tenersi in organismi con sedi nel territorio della regione Piemonte.

2. Foro competente per la giustizia ordinaria viene eletto quello di Verbania.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 22 - NORMA TRANSITORIA

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria di Associazione Cori Piemontesi nella seduta del 30 Marzo 2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verbania il 5 Maggio 2021

Copia conforme all'originale
li, 5 Maggio 2021

Il Presidente